

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 25-03-2019

Oggetto: *DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (D.L. 119/2018).
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.*

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 15:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo

Ena Antonio	P	Carta Giacomo	P
Piscedda Valter	A	Pintus Rita	P
Argiolas Giuseppe	P	Ruggeri Silvio	P
Nucifora Fabiola	A	Orrù Maria Laura	A
Sitzia Marcella	P	Pes Solange	P
Piras Sara	A	Pinna Francesco Antonio	P
Lai Ivan	P	Suella Giulia	P
Massetti Ercolano	P	Cancedda Antonella	P
Fadda Luca	P		

Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Luca Fadda

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Melis

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Relativamente al punto in oggetto nomina scrutatori:

Lai Ivan
Ruggeri Silvio
Cancedda Antonella

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 12-02-2019

L'odierna seduta, straordinaria, convocata per le ore 15,30, ha inizio alle 16,13 e termina alle 21,45

Il Presidente propone di osservare un minuto di silenzio per il lutto che ha colpito la Consiglieria Suella con la scomparsa della Madre.

Il Consiglio osserva un minuto di raccoglimento.

Il Presidente chiede se ci siano interrogazioni.

La Consiglieria Cancedda presenta la seguente interrogazione:

“Interrogazione a risposta scritta. Al Sindaco Antonio Ena. Agli Uffici di competenza

OGGETTO: QUALITÀ RIPRESE STREAMING

Con deliberazione n. 33 del 03/06/2013 veniva approvato il "REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE", atto a disciplinare le riprese da trasmettersi in diretta streaming, dando così vita ad un archivio video di tutte sedute consiliari, reperibili sul sito Istituzionale del comune di Elmas.

Tale iniziativa si inquadra in quelle che vengono considerate ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA, creando così l'occasione per i cittadini di partecipare attivamente, anche se impossibilitati fisicamente alla partecipazione in aula, garantendo una conoscenza immediata, e per chi volesse, in tempo reale, dell'attività consiliare dell'amministrazione.

Dopo vari anni di "rodaggio", salta agli occhi di tutti che il servizio streaming in dotazione presso questa amministrazione, sia veramente deludente e di pessima qualità, video e audio.

Al netto delle fisiologiche interruzioni delle sedute in corso, spesso seguire la diretta streaming, come segnalato da tantissimi utenti usufruttori, risulta essere snervante, a seguito di assenza totale dell'audio o della videata "in nero", portando quegli stessi utenti all'abbandono della visione e al conseguente disinteresse verso l'attività consiliare, grave conseguenza, questa, in un periodo in cui si lamenta, da parte degli stessi amministratori, il graduale allontanamento dei cittadini dalla vita politica e amministrativa del proprio paese.

Dato che risulta conseguente che quando qualcosa funziona male o non risponda a determinate aspettative, si attuino le più opportune azioni per porre rimedio.

I rimedi a tale stato di cose, potrebbero essere vari, primo fra tutti l'utilizzo di siti che consentano, in maniera del tutto gratuita, la diretta streaming e la creazione di un archivio video.

Vi sarebbe la possibilità di trasmettere i vari Consigli Comunale in live streaming o "on demand" attivando un canale "YouTube", che consentirebbe una migliore qualità video in HD, rendendo più facile seguire i lavori consiliari sia in diretta che "on demand" tramite tutti gli ausili ora utilizzabili, siano essi smartphone o altri apparecchi mobili, apportando anche un guadagno in termini economici per l'Ente stesso, abbandonando il sito "STREAMERA" attualmente attivo e in utilizzo da questa amministrazione, passando quindi ad una soluzione che potrebbe risultare più performante per l'Ente.

Soluzione alternativa, che a parità di fruibilità, accessibilità e qualità delle trasmissioni, è soprattutto a COSTO ZERO.

Tutto ciò considerato, si chiede di conoscere:

- 1. chi sia l'incaricato, se esiste, che verifica il funzionamento e la qualità delle dirette streaming;*
- 2. conoscere se esiste un ufficio stampa e quindi un responsabile delle comunicazioni dell'amministrazione;*
- 3. se rientra nella volontà di questa amministrazione migliorare l'attuale stato di cose, anche attivando un ufficio stampa, se ancora non esiste, in grado di dare supporto tecnico, per rendere realmente efficiente e al passo con i tempi la fruizione del servizio destinato alla comunità.*

Si richiede risposta scritta”

Il Presidente introduce la trattazione del punto in discussione e concede la parola al Consigliere Ruggeri il quale data lettura della proposta in atti, riassume i contenuti del regolamento.

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri Ruggeri, Lai e Cancedda.

Interviene la Consiglieria Pes la quale anche a nome del Gruppo di Opposizione lamenta la mancata convocazione della competente Commissione consiliare, nella quale si sarebbero dovuti avere i necessari approfondimenti. Tutti i punti all'ordine del giorno non sono stati esitati in Commissione e non ritiene sufficiente l'esame in Aula che non è sede per chiedere modifiche o integrazioni. Preannuncia azioni per far rispettare le norme. Evidenzia un altro problema nella mancata o differente trasmissione degli atti. Per i motivi espressi si dichiara non favorevole.

La Consigliera Cancedda afferma che il regolamento proposto recepisce la c.d. “pace fiscale” prevista a livello nazionale e consente di chiudere controversie pendenti e incrementare le entrate. Non dovrebbe essere un condono, ma un aiuto per la riscossione amica. Si rammarica per la mancata convocazione delle Commissioni e per protesta non voterà.

Il Consigliere Lai chiede chiarimenti.

Al termine degli interventi il Presidente apre alle dichiarazioni di voto.

La Consigliera Cancedda dichiara che si asterrà in quanto pur essendo favorevole non ci sono stati i necessari passaggi in Commissione Consiliare.

Il Consigliere Lai voterà contro in quanto è contrario a qualsiasi condono e non coerente con le azioni intraprese negli anni contro Sogaer.

Il Consigliere Argiolas preannuncia il voto favorevole della Maggioranza.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano il punto all’o.d.g. con il risultato che segue:

Presenti e votanti n° 13

Voti Favorevoli n° 7

Astenuti n° 5 (Cancedda, Pes, Suella, Pinna e Carta)

Contrari n°1 (Lai)

Con separata votazione palese che consegue n. 7 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Cancedda, Pes, Suella, Pinna e Carta) e n.1 contrario (Lai) il presente atto è dichiarato immediata eseguibile.

Visto l’esito delle votazioni che precedono

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stata introdotta nell’ordinamento la facoltà di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui è parte l’Agenzia delle Entrate;

Atteso che ai sensi del comma 1, del succitato art. 6, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Preso atto che il comma 16, del succitato art. 6, prevede la facoltà per gli enti locali di consentire la definizione agevolata in parola anche per le controversie nelle quali gli stessi o un loro ente strumentale siano parte;

Richiamato il citato comma 16, art. 6, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, che recita testualmente: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*;

Rilevato che risultano definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non sia intervenuta pronuncia definitiva;

Rinvenute le ragioni di pubblico interesse dell'ente a recepire tale misura deflattiva del contenzioso, sotto il profilo della possibilità di chiusura di liti dall'esito incerto con l'incasso certo delle imposte così come definibili in base all'art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119;

Considerato che per consentire ai contribuenti la definizione agevolata in parola anche per le controversie nelle quali il Comune di Elmas è parte, occorre, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, recepire con apposita norma di natura regolamentare la suddetta facoltà;

Ritenuto pertanto di approvare apposito Regolamento che recepisca la facoltà di definizione agevolata delle liti fiscali di cui è parte lo stesso Comune di Elmas;

Visti:

- il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 in materia di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Sentita la discussione in aula che verrà riportata in separato e apposito verbale integrale della seduta odierna;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportate

DELIBERA

1. Di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali*" allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Fadda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016;

Data: 27-03-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n° 267/2000;
 è divenuta esecutiva il 25-03-2019, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Data: 27-03-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 25-02-2019

Il Responsabile di Settore
ELISABETTA CANU

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 26-02-2019

Il Responsabile di Settore
Roberta Albanella

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 02/2019
DEL 08 MARZO 2019

Oggetto: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019 avente come oggetto “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (D.L. 119/2018). APPROVAZIONE REGOLAMENTO”

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019, ricevuta in data 27 febbraio 2019 comprensiva del Regolamento menzionato e dei relativi allegati;

Visto dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta;

esprime

giudizio favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019, comprensiva del “*Regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali*” e dei relativi allegati che ne formano parte integrante.

Il Revisore dei Conti

Dott. Simone Pusceddu

firmato digitalmente

Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie

Articolo 1)

Con il presente articolo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 16, del decreto legge n° 119 del 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, il Comune di Elmas disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte lo stesso Comune o un suo ente strumentale.

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il termine di cui al comma 4 del citato art. 6 del D.L. 119/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ente impositore. La definizione agevolata di cui al presente articolo si applica a tutti i tributi locali per i quali il soggetto impositore è il Comune stesso;

Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente articolo le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

La controparte dell'ente, che intende aderire alla definizione agevolata disciplinata dal presente articolo, può presentare, entro il 31 maggio 2019, una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

L'istanza di cui al comma precedente deve essere redatta utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'ente sul proprio sito internet e deve essere trasmessa con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'ente.

Il competente ufficio dell'ente può informare la controparte della facoltà prevista dal presente articolo con apposita comunicazione personale.

L'istanza può essere rigettata solamente qualora la stessa non attenga a controversie definibili ai sensi del presente articolo e della norma di legge.

Per quanto concerne gli adempimenti delle parti ai fini del perfezionamento della definizione agevolata della lite, si rinvia a quanto previsto al citato art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi dovuti, ai fini del perfezionamento della definizione, sono liquidati direttamente dal contribuente. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per tutto quanto non regolamentato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 6 Decreto legge 23 ottobre 2018 n° 119, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n° 136 (le modifiche sono indicate in grassetto).

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) ***del 40 per cento*** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) ***del 15 per cento*** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 *del presente decreto*.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia

giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente *o un suo ente strumentale*.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):

"Art. 12 Assistenza tecnica

1. Omissis.

2. Omissis....Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

(art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119)

Il/La sottoscritto¹/a..... nato/a
 il/...../..... a (Prov.) C.F.
 Residente/domiciliato in Comune di (Prov.)
 Indirizzo CAP Telefono
 presso (indicare eventuale domiciliatario)
 OPPURE alla casella PEC

Per sé stesso (se persona fisica)

In qualità di titolare/rapresentate legale/tutore/curatore del/della Ditta con Sede legale in Via C.F.

DICHIARA

di volere aderire alla **DEFINIZIONE AGEVOLATA** delle seguenti controversie tributarie pendenti con Codesto Ente:

Atto impugnato	Numero atto impugnato	Organo giurisdizionale e Sede	Data notifica ricorso in primo grado	Numero Registro Generale	Valore della controversia ²	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto ³
.....
.....
.....

DICHIARA

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE: scadenza versamento entro il/...../..... (100% del dovuto)

Oppure

¹ Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e solleva l'Ente dalla responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

² Valore della controversia ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

³ L'importo da pagare per definire la controversia si riduce al: 90 % del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado; 40 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente creditore nella pronuncia del I grado di giudizio; 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente creditore nella pronuncia del II grado di giudizio; 5 % del valore della controversia in caso di pendenza della stessa innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018, e soccombenza dell'Ente creditore in tutti i precedenti gradi di giudizio.
 In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza reciproca tra Agenzia delle entrate e contribuente, l'importo da pagare è: per intero relativamente alla parte confermata in sentenza; per la parte annullata (a favore del contribuente) si applicano le riduzioni di cui sopra, in base al grado di giudizio.

N. RATE⁴ (scadenza termine versamento prima rata il/...../.....)

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, sulle rate successive alla prima, gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Il sottoscritto dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Luogo e data,/...../.....

Firma

.....

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

in proprio

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

.....

delego il/la Sig./Sig.ra.....

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

⁴ Il pagamento rateale è ammesso solo per gli importi dovuti superiori a mille euro, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali con scadenza 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data,/...../.....

Firma del delegante

.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato